

LINEE GUIDA PER LA VENDITA ITINERANTE DI GELATI ALL'INTERNO DEL PARCO ALBANESE E DEL PARCO SAN GIULIANO – SPERIMENTAZIONE 2020.

APPROVATE CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 9/03/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE “BOSCO E GRANDI PARCHI”

L'attività di commercio in forma itinerante nel territorio del Comune di Venezia è disciplinata dal “Regolamento per il commercio su aree pubbliche” approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/01/2014 e ss.mm.ii., in particolare al Capo III.

L'art. 27, comma 2, del Regolamento fa divieto di esercizio itinerante nei parchi e giardini pubblici del territorio comunale, con esclusione di eventuali attività previste dagli Enti gestori dei parchi e dei giardini stessi.

L'Istituzione Bosco e Grandi Parchi è deputata dal Comune come Ente gestore del parco Albanese e del parco San Giuliano della terraferma comunale e ritiene opportuno proseguire con la sperimentazione anche per l'anno 2020 dell'utilità per l'utenza fruitrice dei parchi della presenza di attività itineranti di vendita di gelati nei suddetti parchi.

A tale fine per l'anno 2020 l'Istituzione prevede che l'attività di commercio itinerante possa compiersi nei parchi Albanese e San Giuliano da parte di soggetti in regola con il predetto Regolamento comunale e le norme applicabili al caso, che rispettino anche le seguenti condizioni aggiuntive:

1. Aree consentite per la sosta (anno 2020): solo quelle individuate nelle allegate due planimetrie, ferme restando anche le limitazioni di cui al “Regolamento per il commercio su aree pubbliche”, in particolare quelle di cui all'art. 26, comma 5. E' comunque consentito il transito (senza sosta) in entrata/uscita dai parchi e di collegamento fra aree di sosta, unicamente lungo i percorsi individuati nelle citate due planimetrie. Non è comunque mai consentito il transito e la sosta nelle aree adibite a prato o comunque a verde. Lungo i percorsi e nelle aree di sosta, il carrello deve essere sempre in posizione tale da non precludere il normale transito e utilizzo da parte degli utenti, né di limitazione ad eventuali eventi o manifestazioni autorizzate dal Comune o dall'Istituzione Bosco e Grandi Parchi.
2. Vendita solo di gelato artigianale, con esclusione di ogni altro genere alimentare o non alimentare. L'interessato dovrà produrre formale comunicazione con indicazione del laboratorio artigianale di provenienza del gelato;
3. Utilizzo esclusivamente di carro o carrello a mano o a pedali o azionato elettricamente, con esclusione di veicoli diversi;
4. Non è consentito l'uso di mezzi sonori;
5. Versamento una tantum per il 2020 della somma di euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei parchi per cui è formulata la comunicazione, quale contributo all'Istituzione per il mantenimento della pulizia e decoro del parco stesso;
6. Resta fermo tutto quanto previsto in materia da norme e Regolamenti applicabili al caso.

I soggetti interessati dovranno quindi presentare preventiva formale comunicazione all'Istituzione Bosco e Grandi Parchi, tramite il protocollo generale, con cui dichiareranno di aderire all'attività sperimentale per l'anno 2020 di vendita itinerante di gelati artigianali all'interno del parco Albanese e/o San Giuliano, prevista dall'Istituzione stessa. La comunicazione dovrà obbligatoriamente contenere:

- tutti gli elementi identificativi della ditta richiedente, compresi i recapiti per le comunicazioni;

- l'espressa formale assunzione di responsabilità che l'attività di vendita itinerante nei parchi sarà svolta nel rispetto integrale delle norme e Regolamenti applicabili al caso, nonché anche delle presenti Linee Guida ed in particolare dei punti sopra indicati 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- l'indicazione della data prevista per l'inizio dell'attività presso il parco;
- la copia della planimetria del parco Albanese e/o San Giuliano di cui al punto 1 delle presenti Linee Guida, contenente indicazione delle aree di sosta e percorsi di transito consentiti, debitamente firmate per accettazione;
- la dichiarazione di provenienza del gelato artigianale di cui al punto 2;
- la descrizione delle caratteristiche, con eventuali disegni e/o foto, del carrello che sarà utilizzato per l'attività, con dichiarazione di rispondenza al punto 3 delle presenti Linee Guida;
- la copia della ricevuta del versamento una tantum per il 2020 della somma di euro 300,00 per ciascuno dei parchi per cui è formulata la comunicazione, quale contributo all'Istituzione per il mantenimento della pulizia e decoro del parco stesso;
- la dichiarazione di essere in regola, per l'attività specifica con tutto quanto previsto da norme e Regolamenti applicabili al caso.

L'attività di vendita itinerante potrà essere intrapresa dagli interessati una volta compiuta la formale presentazione al protocollo generale della comunicazione di cui sopra.

L'Istituzione Bosco e Grandi Parchi si riserva in ogni momento verifiche e controlli e gli atti eventualmente conseguenti.

**PLANIMETRIA DI PARCO SAN GIULIANO
 CON INGRESSI,
 PERCORSI E AREE DI
 SOSTA PER LA
 VENDITA DI GELATI**

LEGENDA




INGRESSO



PERCORSO



AREA SOSTA



PLANIMETRIA DI PARCO ALBANESE CON INGRESSI, PERCORSI E AREE DI SOSTA PER LA VENDITA DI GELATI


LEGENDA



INGRESSO



PERCORSO



AREA SOSTA VENDITA GELATI

